

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 17:30, presso la sede dell'Associazione T.M.-Tradizioni Montaganesi O.N.L.U.S. si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In base all'art. 13 dello statuto, è chiamato a presiedere la riunione il presidente Andrea Galuppo e il Sig. Antonio Cristinziano quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto dell'Associazione; nello specifico tramite affissione presso località di pubblica utilità (Sede, Bar, Attività Commerciali, SMS con 15 giorni di anticipo
- che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- che sono presenti CINQUE (5) soci su un totale di NOVE (9) degli attuali associati dell'Associazione (così come risultante dal foglio presenze, che si allega al presente verbale con la lettera "A");
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

P.to ODG) (n. 1) - Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117).

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117). Specificando, in particolare, come per espressa previsione dell'art. 101 c. 2 del richiamato Decreto, *"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni*



di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto" entro la data del 2 di agosto p.v.; prevedendo altresì per gli enti che si adeguano entro questa data, la possibilità di "... modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a riguardo, sottolineando come le stesse siano inquadrabili tra le disposizioni, inderogabili ovvero derogabili, che la norma consente di adottare in sede di Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità/con il voto favorevole di CINQUE (5) soci, contrari di ZERO (0) soci, astenuti di ZERO (0) soci, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: **"T.M.-Tradizioni Montaganesi O.N.L.U.S. - ODV - Organizzazione di Volontariato"**. Prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione **"T.M.-Tradizioni Montaganesi O.N.L.U.S. - ODV - Organizzazione di Volontariato"** anche la dicitura **"Ente del Terzo Settore"** ovvero l'acronimo **"ETS"**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente (ovvero il sig. Andrea Galuppo) a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e al deposito dello stesso presso il relativo Registro della Regione Molise.

Alle ore 19:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario (Antonio Cristinziano)

Cristinziano Antonio



Il Presidente (Andrea Galuppo)

Andrea Galuppo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
T.M. – Tradizioni Montaganesi O.N.L.U.S.
ODV
Organizzazione Di Volontariato



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione senza personalità giuridica denominata: "T.M. - TRADIZIONI MONTAGANESI ONLUS ODV" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale nonché Organizzazione Di Volontariato.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione T.M. - TRADIZIONI MONTAGANESI ONLUS ODV anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione T.M. - TRADIZIONI MONTAGANESI ONLUS ODV ha sede legale in via Aldo Moro n. 4 nel Comune di Montagano (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.



ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione T.M. - TRADIZIONI MONTAGANESI ONLUS ODV esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale

(si veda allegato. 1 in fondo al presente documento):

L'Associazione ha come finalità la salvaguardia, la valorizzazione e la prosecuzione delle attività storiche, culturali e religiose. Inoltre, l'associazione ha come finalità e scopo la tutela di qualunque tradizione religiosa e non religiosa legata al luogo dove essa opera. Non solo tradizioni che fino ad oggi sono state espresse attraverso manifestazioni o sagre, ma anche sepolte nell'oblio e che si vuole riportare in vita legandole a manifestazioni e/o sagre;

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) soci ordinari: tutte le persone che aderiscono all'associazione;

Il socio fondatore che, dalla data di costituzione dell'associazione non ha mai perduto la qualità di associato in base alle modalità previste all'art. 9 del presente statuto, non è obbligato al versamento della quota associativa annuale; la quota assicurativa obbligatoria, invece, verrà regolarmente versata alla compagnia assicurativa attraverso i fondi economici disponibili dell'associazione. Qualora questi dovessero mancare, i soci fondatori saranno obbligati a versare la sola quota assicurativa entro la scadenza prevista.

Il socio fondatore che in base alle modalità previste all'art. 9 punto b) del presente statuto, decidesse di recedere dall'Associazione, potrà nuovamente associarsi non prima del termine di un anno a partire dalla data di scadenza dell'assicurazione obbligatoria prevista per esso. Il socio fondatore receso precedentemente dall'Associazione, appena nuovamente annoverato tra i soci, dovrà versare regolarmente sia la quota associativa che quella assicurativa.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà

ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare o inviare al Consiglio Direttivo c/o la sede legale dell'Associazione.

e il dovere di:

- difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e scadenza annualmente stabilite.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

- a) morte;
- b) recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) espulsione: il consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o la mancata osservanza di un eventuale Regolamento Interno;
- d) per i soci ordinari: il mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale;

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. I soci prestano la propria opera GRATUITAMENTE in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (obbligatorio solo al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- il Revisore legale o l'Organo di revisione (obbligatorio solo al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono GRATUITE; È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza anche di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'assemblea e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio, è convocata, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta i due terzi degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da emanare/pubblicare/inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail SMS, servizio di messaggistica istantanea alternativa all'SMS con destinatari esclusivi i soci dell'Associazione. **NON È POSSIBILE CONVOCARE ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA** attraverso social network aperti al pubblico (tutti); è invece possibile convocare le assemblee attraverso affissione di manifesto/locandina presso la sede dell'associazione oppure in bacheca comunale o locali pubblici nel solo Comune dove l'associazione possiede la sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Non è ammessa la rappresentanza per delega in occasione dell'elezione del consiglio direttivo.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'assemblea **ORDINARIA** ha il compito:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) di discutere e approvare il programma e/o ogni argomento proposto dal consiglio direttivo;
- g) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;
- h) di ratificare l'entità delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo.



L'assemblea **STRAORDINARIA** ha il compito di:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- d) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- e) delibera sull'approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell'ente, sempre in linea con lo statuto vigente

ART. 13

(ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in PRIMA convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea ordinaria può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in SECONDA convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA a maggioranza dei voti dei presenti.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA NON DELIBERA su argomenti non previsti all'ordine del giorno.

ART. 14

(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'assemblea straordinaria, i cui compiti sono descritti nell'Art. 12 del presente statuto, modifica lo statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni tre e sono rieleggibili per ulteriori tre mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si

applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Essendo composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti ed è rieleggibile in base all'art. 15 del presente statuto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno QUINDICI (15) giorni prima della scadenza del mandato.

Il Presidente ha pieno accesso al conto corrente dell'Associazione (bancario o postale) e a lui è affidata la gestione (anche on-line) dello stesso.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS, è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri incluso il Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali stabilite dall'assemblea;
- promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- delibera le quote dovute dai soci da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- delibera circa l'accettazione delle domande relative all'ammissione dei soci;
- delibera l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- cura i rapporti di collaborazione con altri enti pubblici o privati;
- **vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
- **vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;**
- **esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
- **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto**

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, L'Organo di controllo "può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche derivanti dai punti su specificati dovranno essere specificate su apposito verbale firmato dal Presidente o Vice Presidente in sua assenza e da almeno un altro membro del consiglio direttivo.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.



ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta che dovrà pervenire per Posta Raccomandata A/R presso la sede dell'associazione o attraverso P.E.C.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e GRATUITO, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro

limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: SONO IN OGNI CASO VIETATI RIMBORSI SPESE DI TIPO FORFETARIO.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati (soci fondatori e soci ordinari ma non i volontari) che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è possibile mantenere la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fig. € _____ Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Iprt. € _____ Data di emissione 02.08.2019
Cml. € _____ Al. 899 Serie 3 Esente
Totale € _____ Data di pagamento del _____



Firma su delega del Delegato Provinciale
Nino Di Iorio

Firma su delega del Delegato Provinciale

Allegato n. 1 – rif. Art. 5

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [1]*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

[1] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.